

DELIBERA N. 218/11/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ELITE SHOPPING TV LTD (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE ELITE SHOPPING TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 2 DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 27/11/DICAM/PROC. 2278/ZD del 19 aprile 2011 e notificato in data 2 maggio 2011, con il quale è stata contestata alla società Elite Shopping Tv Ltd esercente l'emittente televisiva satellitare denominata Elite Shopping Tv, con sede in Milano alla via Giovanni Boccaccio 29 la violazione dell'articolo 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, il giorno 30 settembre 2010 dalle ore 20.00.02 alle ore 21.53.44 e dalle ore 21.57.20 alle ore 23.59.59, il giorno 1 ottobre 2010 dalle ore 00.00.00 alle ore 00.56.52 dalle ore 01.02.18 alle ore 02.00.00, dalle ore 20.00.02 alle ore 21.56.52 e dalle ore 22.00.26 alle ore 23.59.59 e il giorno 2 ottobre 2010 dalle ore 00.00.00 alle ore 00.57.17 e dalle ore 01.02.29 alle ore 01.29.59 televendite, nel corso delle quali non è stata inserita sullo schermo in sovrimpressione la scritta *"televendita"*;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della*

trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita". ai sensi dell'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva irradiata i giorni 30 settembre 2010, 1 ottobre 2010 e 2 ottobre 2010 e che sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità e le televendite, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Elite Shopping Tv Ltd deve ritenersi

poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e

notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a

coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 82.632,00 (ottantaduemilaseicentotrentadue/00), corrispondente alla singola violazione di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale moltiplicata per n. 8 episodi rilevati in violazione della disposizione contenuta nell' art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori,
ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'
Autorità;

ORDINA

alla società Elite Shopping Tv Ltd esercente l'emittente televisiva satellitare denominata Elite Shopping Tv con sede in Milano alla via Giovanni Boccaccio 29, di pagare la sanzione amministrativa di euro 82.632,00 (ottantaduemilaseicentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 218/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 218/11/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 13 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola